

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5077 del 23/10/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Azienda C.A.D.F. S.p.A. con sede legale in Comune di Codigoro, Via V. Alfieri n. 3 ed impianto in Comune di Riva del Po (Fe) ĩ località Serravalle, via Argine Po n. 1 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE ACQUE, autorizzata con atto A.U.A. n. DET-AMB-2105 del 01.07.2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3996 del 18/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 15968/2020/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Azienda **C.A.D.F. S.p.A.** con sede legale in Comune di Codigoro, Via V. Alfieri n. 3 ed impianto in Comune di Riva del Po (Fe) – località Serravalle, via Argine Po n. 1 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di **CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE ACQUE**, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2105 del 01/07/2016.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata dall' Azienda **C.A.D.F. S.p.A.**, con sede legale in Comune di Codigoro, Via V. Alfieri n. 3 ed impianto in Comune di Riva del Po (Fe) in località Serravalle, via Argine Po n. 1, in data 20/05/2020, assunta al prot. Dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 9612 del 21/05/2020, perfezionata in data 26/05/2020 con prot. 9902, trasmessa dal Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 26/05/2020 con P.G. n. 9968, Pratica SUEI n. 276/2020, acquisita al Prot. Gen. di Arpae n. 76426 del 26/05/2020, per la modifica dell'attività di **CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE ACQUE**, autorizzata con atto di Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2105 del 01/07/2016, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per inserimento della matrice emissioni in atmosfera, derivante da un gruppo elettrogeno di emergenza e da attività di saldatura di superfici e oggetti metallici;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*";

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "*Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne*";
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005*";

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2105 del 01/07/2016;

PRESO ATTO che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono nell'inserimento della matrice emissioni in atmosfera;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. PG/2020/87142 del 17/06/202 è stato richiesto al Servizio Territoriale di fornire al scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto: *"Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13"*, per le emissioni in atmosfera derivanti dal **gruppo elettrogeno di emergenza e da attività di saldatura di superfici e oggetti metallici**;

VISTA la valutazione tecnica, favorevole con prescrizioni, del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara PG/2020/88144 del 18/06/2020 nella quale, fra l'altro, è stato specificato quanto segue:

- *"Dall'esame della documentazione presentata si evince che l'istanza di modifica dell'atto autorizzativo è relativa all'inserimento nell'atto stesso dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e smi, per le emissioni in atmosfera generate dal punto di emissione, denominato E1, derivanti dalle attività di saldatura effettuate presso l'officina manutenzioni dell'impianto e da un secondo punto di emissione, per il quale non è indicata la sigla, derivante dal gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio, con potenzialità nominale di 1,5 MW, presente nel sito dal 2004.*
- **Emissione E01** - *derivante dall'attività di saldatura, con sistema di abbattimento filtro a cartucce. La ditta effettua saltuarie operazioni di saldatura anche di inox, tale attività è ricompresa al criterio CRIAER 4.13.20, si concorda con quanto indicato dalla ditta in relazione ai limiti proposti per i parametri polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio, cromo e nichel. Dalla lettura della planimetria presentata si evidenzia la presenza di una mola. Le attività di molatura e smerigliatura non si ritiene che rientrino tra quelle di cui al punto a) dell'elenco di cui alla parte I dell'allegato IV del D.Lgs. 152/06 e smi, si ritiene quindi che la postazione di*

molatura/ smerigliatura, dovrebbe essere raggiunta dalla bocca di captazione del sistema di aspirazione già a servizio della saldatura.

- *I limiti per gli inquinanti sono indicati nella tabella seguente:*
- **INQUINANTE CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/Nm³)**
- *Materiale Particellare 10*
- *Ossidi di Azoto (espressi come NO₂) 5*
- *Monossido di Carbonio 10*
- *Cromo (VI) e suoi composti (espressi come Cr) 1*
- *Nichel e suoi composti (espressi come Ni) 1*
- **Taglio al plasma e altre attività di lavorazione dei metalli presso l'officina di manutenzione.** *In relazione alle attività effettuate presso l'officina di manutenzione, nella quale sono presenti diverse attrezzature per la lavorazione dei metalli si specifica che, con eccezione della molatura/smerigliatura, già sopra citate, si ritiene che le operazioni di taglio, foratura, filettatura effettuate con segatrice a nastro, trapano a colonna e filiera, data la saltuarietà e la particolarità delle stesse nel ciclo produttivo della ditta, ricadano tra quelle di cui al punto a della parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono quindi da considerarsi poco significative e non necessitano di captazione e convogliamento.*
- *Si specifica altresì che nella planimetria dell'officina è indicato anche il "taglio al plasma nuova fornitura". Non è chiaro se l'apparecchio sia già presente e installato presso l'officina o se si tratti di una futura prossima acquisizione. Dalla lettura della documentazione presentata sembrerebbe trattarsi di un intervento di prossima realizzazione. Si specifica quindi che l'attività di taglio al plasma, diversamente dalle precedenti, ricade nell'ambito di applicazione del criterio CRIAER 4.13.16 e le emissioni derivanti devono essere captate e convogliate attraverso idoneo sistema di abbattimento prima dello scarico in atmosfera e preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 269, quindi dato che non viene richiesta autorizzazione per questa attività, si ritiene vada corretta la planimetria eliminando la notazione sul taglio al plasma che sarà eventualmente oggetto di futura richiesta.*
- **Emissione derivante dal gruppo elettrogeno d'emergenza-** *La ditta individua l'emissione come derivante da motore fisso a combustione interna derivante da medio impianto di combustione esistente (punto 3 parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), ma trattandosi di impianto che entra in funzione solo in caso di emergenza, di non si*

applicano limiti alle emissioni. Si concorda con quanto contenuto nella documentazione presentata dalla ditta e si valuta favorevolmente quanto indicato in merito all'annotazione degli eventi di attivazione del gruppo elettrogeno per emergenze o manutenzione su apposito registro che dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo”;

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. PG/2020/121802 del 25/08/2020, tramite Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, si è provveduto a richiedere alla ditta **C.A.D.F. S.p.A.** le seguenti integrazioni:

- 1. Fornire una nuova ed unica planimetria dove l'emissione del gruppo elettrogeno sia contrassegnata con la sigla E2, in coerenza con il fatto che l'emissione derivante dalle attività di saldatura, nella planimetria allegata all'istanza di AUA, è stata contrassegnata con la sigla E1, mentre il gruppo elettrogeno è stato contrassegnato con il numero 25, in un'altra planimetria (tavola 2) che rappresenta tutta la centrale di potabilizzazione; ricapitolando, E1 (saldatura) ed E2 (gruppo elettrogeno d'emergenza) vanno indicate nella stessa planimetria;*
- 2. Nella planimetria dell'officina è indicato anche il “taglio al plasma nuova fornitura” e non è chiaro se l'apparecchio sia già presente e installato presso l'officina o se si tratti di una futura prossima acquisizione. Dalla lettura della documentazione presentata sembrerebbe trattarsi di un intervento di prossima realizzazione. Si specifica quindi che l'attività di taglio al plasma, diversamente dalle precedenti, ricade nell'ambito di applicazione del criterio CRIAER 4.13.16 (la saldatura ricade invece ricade nel criterio CRIAER 4.13.20) e le emissioni derivanti devono essere captate e convogliate attraverso idoneo sistema di abbattimento prima dello scarico in atmosfera e preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 269, quindi dato che non viene richiesta autorizzazione per questa attività, si ritiene vada corretta la planimetria eliminando la notazione sul taglio al plasma che sarà eventualmente oggetto di futura richiesta.*

VISTA la nota del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi Prot. Gen. n. 0016182 del 31/08/2020, acquisita al Prot. Gen. di Arpae n. 124426 del 31/08/2020 con la quale è stata formulata alla ditta la suddetta richiesta integrazioni, insieme ad altre integrazioni richieste dall'Azienda UsI, con contestuale sospensione dei termini del procedimento;

VISTA nota del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi Prot. Gen. n. 18361 del 01/10/2020, acquisita al Prot. Gen. di Arpae n. 141212 del 01/10/2020 con la quale è stata acquisita la documentazione integrativa fornita **C.A.D.F. S.p.A.** costituita da:

- Unica Planimetria nella quale è stato contrassegnato il gruppo elettrogeno con la sigla E2;

- Planimetria dell'officina nella quale è stata eliminata la notazione sul taglio al plasma che sarà eventualmente oggetto in futuro di una richiesta di modifica;

VISTA nota del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi Prot. Gen. n. 19202 del 14/10/2020, acquisita al Prot. Gen. di Arpae n. 147837 del 14/10/2020 con la quale in merito alla domanda di modifica sostanziale dell'Aua:

- 1) E' stato espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico;
 - 2) In merito alla matrice emissioni in atmosfera è stato preso atto del parere favorevole espresso dall'AUSL di Ferrara, per i soli aspetti igienico sanitari, registrato in data 13/10/2020 al prot. Dell'Unione n. 19109, nel quale rilevato che:
 - *l'attività è ubicata in zona prevalentemente agricola con presenza di case sparse (la più vicina a circa 140 m.) e non sono presenti punti sensibili nelle vicinanze;*
 - *la richiesta riguarda le emissioni in atmosfera di un gruppo elettrogeno di emergenza E2 che avrà funzionamento saltuario e un'attività di saldatura (E1) per riparazione e manutenzione di elementi in ferro ed acciaio inox (tubi), svolta mediamente per circa 80 ore/anno in modo discontinuo (da quanto dichiarato in relazione tecnica);*
- è stato specificato che:
- La ditta al fine di non recare alcun nocumento dovrà adottare tutti i sistemi e le migliori tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa.
 - I condotti di qualsiasi tipologia per l'espulsione delle emissioni atmosferiche dovranno essere ad altezza adeguata per favorire la migliore dispersione: le bocche di uscita devono essere poste ad altezza non inferiore ad 1 metro rispetto al filo di gronda e comunque non inferiore a quella del filo superiore della finestra più alta dei locali abitati posti a distanza inferiore a 5 metri (Art.103 regolamento Comunale Igiene Terre e Fiumi;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la

riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.102 del 07/10/2019, recante *"Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli"* è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, per la modifica sostanziale dell'attività, è il titolare di Incarico di Funzione dell'Unità A.U.A. ed autorizzazioni settoriali, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla ditta **C.A.D.F. S.p.A.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Codigoro, Via V. Alfieri n. 3 ed impianto in Comune di Riva del Po (Fe) – località Serravalle, via Argine Po n. 1, codice fiscale e P.IVA n. 01280290386, per la modificata dell'attività di **CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE ACQUE**, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2105 del 01.07.2016.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di emergenza in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE

Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI - (ARPAE)

1) Gli scarichi autorizzati sono quelli contrassegnati con le lettere:

- "S" relativo allo scarico di acque reflue industriali nel fosso, che confluisce nello scolo Palazzone;
- "S1" relativo allo scarico di emergenza nel fiume Po;

➤ ed indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**.

2) Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nei pozzetti di ispezione e campionamento, posti immediatamente a monte dei sopraccitati punti di scarico, indicati nella planimetria di cui al precedente punto 1.

3) Nei casi in cui, attraverso lo scarico "S1" vengano scaricate le acque prelevate dal fiume Po che presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, considerate inidonee al processo di potabilizzazione, le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazione di portata allo stesso corpo idrico (fiume PO) dal quale sono state prelevate, come previsto dall'art. 101 comma 6 del D.Lgs. 152/06.

4) E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

5) La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.

6) Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.

7) Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.

8) E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

9) E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

Lo scarico, contrassegnato con la lettera "S", è inoltre vincolato al rispetto della seguente prescrizione:

10. Devono essere scrupolosamente rispettate le condizioni particolari di cui al disciplinare Rep. n. 700 in data 02.03.1995, concessione n. 3040 del Consorzio di Bonifica;

Lo scarico di emergenza nel fiume Po, contrassegnato con la lettera "S1", è inoltre vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

11. Dovranno essere tempestivamente comunicate con le motivazioni le attivazioni dello scarico, contrassegnato con la lettera "S1" ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", ad ARPAE Ferrara ed all'A.I.PO, e tenuto apposito registro con pagine numerate e timbrate a cura dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (A.R.P.A.E. Ferrara) e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo, sul quale annotare i tempi di attivazione, il termine dello scarico e le cause che hanno indotti ad attivare il suddetto scarico.

12. L'attivazione dello scarico in caso di allagamento della Centrale deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti fasi operative:

- riduzione della quantità di acqua prelevata dal fiume Po;
- temporanea interruzione del processo di estrazione dei fanghi dai sedimentatori e chiusura della valvola a saracinesca della linea fanghi;
- apertura della valvola sulla condotta di scarico a Po ed immissione nella "vasca raccolta fanghi" delle acque meteoriche prelevate dalla fognatura di raccolta acque piovane.

B) SCARICHI IDRICI - (COMUNE)

- 1) Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche nel fosso, che confluisce nello scolo Palazzone, è quello contrassegnato con le lettere “**S5**”, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato “A”**.
- 2) La ditta deve rispettare le disposizioni contenute nella D.G.R. dell’Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003, relativamente alla manutenzione.
- 3) Le modalità di scarico nel corso d’acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute dell’ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.

C) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate con **E1 (saldatura)** e con **E2 (Emissione derivante dal gruppo elettrogeno d’emergenza)** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “B”**;
- 2) Per l’Emissione **E2**, derivante dal gruppo elettrogeno d’emergenza, individuata come emissione prodotta da motore fisso a combustione interna, considerato come medio impianto di combustione esistente (punto 3 parte III dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi), trattandosi di impianto che entra in funzione solo in caso di emergenza, non si applicano limiti alle emissioni, ma si prescrive che gli eventi di attivazione del gruppo elettrogeno per emergenze o manutenzione, dovranno essere annotati su apposito registro, che dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo;
- 3) L’emissione **E1 (saldatura)** è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 saldatura e occasionale molatura/smerigliatura
Portata (Nm ³ /h)	1.300
Durata (h/giorno)	2
Frequenza nelle 24h (n.)	2

Altezza minima (m)	8,5

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale Particellare	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5
Monossido di carbonio CO	10
Cromo (VI) e suoi composti (espressi come Cr)	1
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1
Sistema di abbattimento	Filtro a Cartucce

4) Per l'emissione **E1** dovranno essere osservate le procedure di cui all'articolo 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:

- a) La data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell' emissione **E1**, dovrà essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo *al Comune di Riva del Po e ad Arpae*;
- b) Entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto dovrà essere **messo a regime**;

c) Dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a **scelta ed un prelievo** il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli *al Comune di Riva del Po e ad Arpae* .

5) La Ditta è tenuta ad effettuare l'autocontrollo all'emissione **E1** con **periodicità almeno annuale**;

6) Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad

es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPAE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

7) I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

8) I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C";

9) I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli , o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta);

10) Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

11) Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento;

12) I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

13) In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari;

14) l'azienda, al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;

15)I condotti di qualsiasi tipologia per l'espulsione delle emissioni atmosferiche dovranno essere ad altezza adeguata per favorire la migliore dispersione: le bocche di uscita devono essere poste ad altezza non inferiore ad 1 metro rispetto al filo di gronda e comunque non inferiore a quella del filo superiore della finestra più alta dei locali abitati posti a distanza inferiore a 5 metri (Art.103 regolamento Comunale Igiene dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi);

D) IMPATTO ACUSTICO

1) La società "**C.A.D.F. S.p.A.**" dovrà compiere una previsione/valutazione d'impatto acustico nel caso di modifiche all'attività, che comportino un impatto acustico, o nel caso dell'entrata in vigore di diverse disposizioni normative o regolamentari.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, l'AUA n. DET-AMB-2105 del 01/07/2016, adottata dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al Servizio Unico Edilizia Imprese una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese .

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA'
SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI
ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE
ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.